

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4012

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BÓVA, ORIGLIA, FOLCHI, DEL CASTILLO, LAFORGIA, DE MARZI,  
DARIDA, RADI, URSO, TAMBRONI, SGARLATA, SORGI, FORNALE,  
MERENDA, PUCCI ERNESTO, TITOMANLIO VITTORIA, BOTTARI,  
MARCHIANI, MARTINI MARIA ELETTA, PICCINELLI, ISGRO'**

*Presentata il 21 aprile 1967*

Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245,  
concernente il coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, integrando il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, governa attualmente il commercio italiano.

L'articolo 4, secondo comma, di detto decreto-legge tratta in modo specifico della pubblicità dei prezzi dei prodotti venduti dal commerciante.

Il commerciante è tenuto ad affiggere il prezzo ad ogni prodotto da lui esposto per la vendita, sia nell'ingresso dei negozi che all'interno di essi. In tal caso il consumatore è protetto due volte, prima agevolando con la conoscenza del prezzo la sua scelta fra prodotto e prodotto, poi perché con tale accorgimento viene incrementata la concorrenza fra commerciante e commerciante, con chiaro vantaggio per i consumatori.

L'articolo 4 del regio decreto-legge del 1926 non prevede sanzioni per i trasgressori alle disposizioni, giacché queste sono già stabilite dall'articolo 4 del regio decreto-legge del 1923 che quello del 1926 integra, non annulla.

Il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, infatti, statuisce che le trasgressioni alle disposizioni di legge che prevedono la pubblicità dei prezzi delle merci poste in vendita, sono punibili con un'adeguata pena pe-

cuniaria, conciliabile in via amministrativa, e stabilita dal Prefetto della provincia. Senonché nei primi mesi dell'anno 1943, in pieno stato di guerra, anzi di disfatta (la premessa al decreto-legge di cui avanti conferma in pieno lo stato particolare in cui l'Italia versava in quel periodo e quindi l'eccezionalità del contenuto di esso decreto) veniva pubblicato il regio decreto-legge del 22 aprile 1943, n. 245, sotto il titolo « Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi », il quale all'articolo 22, così recita: « fuori dei casi preveduti dalle disposizioni del presente decreto chiunque violi le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio o del consumo di merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'Autorità per la stessa disciplina, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire trentamila.

Se il fatto è di lieve entità si applica solo l'ammenda. Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o della industria la pena è aumentata ».

In parole povere, sia pure teoricamente, il giudice dinanzi al quale il commerciante è inviato per aver dimenticato di apporre il car-

tellino del prezzo su un prodotto alimentare potrebbe, per essere il fatto commesso con l'aggravante nell'« esercizio del commercio », erogare una pena superiore ai tre anni.

L'assurdità di detta situazione è lampante. Una legge evidentemente eccezionale, perché nata in momenti eccezionali (come del resto è affermato dal secondo comma della Relazione alla legge stessa « ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di procedere al coordinamento, ecc. ») continua ad aver vigore oggi a vent'anni dalla cessazione delle ostilità dando la possibilità ai giudici di comminare punizioni assolutamente sproporzionate alla trasgressione.

Che il regio decreto-legge in parola fosse già considerato un provvedimento eccezionale sin dal 1944, appena ad un anno e mezzo dalla sua attuazione, lo si evince dal decreto-legge 28 dicembre 1944, n. 442, che abroga alcuni articoli della legge e ne riforma altri, lasciando purtroppo, però, invariato il suddetto articolo 22. Sarebbe opportuno ormai, che, sottolineandone la eccezionalità e la non attualità, si

abrogasse definitivamente tutto il regio decreto-legge n. 245 del 22 aprile 1943. Nel frattempo, è indispensabile, però, procedere con urgenza a modificare il sopracitato articolo 22, le cui disposizioni non hanno più ragione di essere per i casi che riguardano i trasgressori alla pubblicità dei prezzi nei prodotti venduti al dettaglio dal commerciante. L'urgenza deriva anche dal fatto che la giurisprudenza in materia è contrastante e comprova l'assurdità di detto articolo così come formulato. Al riguardo, infatti, la Corte di cassazione ha emesso sentenze contrastanti tra loro e mentre il 27 aprile 1950 asseriva che l'apposizione dei cartellini dei prezzi non rientrava affatto nella disciplina del regio decreto-legge n. 245 del 22 aprile 1943, in altra sentenza, emanata in data 6 febbraio 1951, n. 313, affermava invece la validità dell'articolo 22 del suddetto decreto, non essendo stato ancora modificato da altre disposizioni di leggi.

Per detti motivi i proponenti confidano nell'approvazione del seguente articolo unico a modifica dell'articolo 22 della citata legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 22, primo comma, del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, viene modificato aggiungendo dopo le parole « fuori dei casi preveduti dalle disposizioni di questo decreto » le parole: « e dall'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 16 dicembre 1926. n. 2174 ».